



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.RI QUESTORI	LORO SEDI
e, p.c.:	
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza -Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna -Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna	ROMA
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Autorità Nazionale – U.A.M.A.	ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Gabinetto	ROMA
AL MINISTERO DELLA DIFESA Gabinetto	ROMA
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle accise, dogane e monopoli	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Gabinetto	ROMA
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Gabinetto	ROMA



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gabinetto	ROMA
AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Gabinetto	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA

Oggetto: **Variante n. 1** alle “Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti” (ed. 2021).  
Approvazione del nuovo regolamento sul funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti relativo al triennio 2022-2025.

*Seg. f.n. 557/PAS/U/002010/XIX.A.2 del 10 febbraio 2021.*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Con l'atto di indirizzo indicato a margine, è stato illustrato il quadro ordinamentale concernente i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive.

A tal riguardo, si comunica che, nella seduta del 5 maggio 2022, la predetta Commissione, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2014, ha adottato il nuovo regolamento interno che, in relazione al triennio 2022-2025, ne disciplina le modalità di funzionamento. Si trasmette il testo di tale regolamento, con l'indicazione che esso dovrà essere accluso alle predette "Linee guida" venendo a costituire il nuovo Allegato A in sostituzione di quello originario.

Con l'occasione, si segnala che, per mero refuso, al paragrafo 10, recante "**Le modalità di funzionamento**", lettera a., è stato erroneamente indicato che tale regolamento è adottato con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Invero, il predetto regolamento, in attuazione del citato art. 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2014, è adottato con provvedimento della medesima Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive.

Inoltre, a seguito di ulteriori approfondimenti sviluppati successivamente alla diramazione delle citate "Linee guida", è emersa l'opportunità di apportare un'ulteriore integrazione al citato atto di indirizzo.

Come è noto, al paragrafo 6, è stata rassegnata una panoramica delle fattispecie tipiche previste dalla legislazione di pubblica sicurezza, in cui è richiesta espressamente l'emanazione del parere della CCCSE, tra le quali vanno annoverate anche quelle concernenti i depositi di materie esplosive indicati al punto (7).

Con il D.M. 18 luglio 2001, recante "*Modificazioni all'allegato B del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro*", è stata compiutamente disciplinata l'attività di deposito di munizioni, in precedenza regolamentata mediante applicazione in via analogica delle prescrizioni riferite ad esplosivi consimili contenute nel Capitolo IV del Regolamento di esecuzione del TULPS.

Nello specifico, l'art. 4, comma 2, del citato D.M., nel fissare le distanze di sicurezza dei locali di deposito dagli edifici esterni alla recinzione e dalle vie primarie di comunicazione, rimette alla Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive, sentito il parere della Commissione tecnica territoriale, il potere di fissare le distanze di rispetto per vie di comunicazione diverse da autostrade, strade statali, regionali, provinciali, linee ferroviarie, fiumi e canali navigabili.

Inoltre, il successivo comma 3 del medesimo articolo, atteso il richiamo operato al Capitolo IV, n. 2, commi quarto e quinto dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, prevede l'intervento della CCCSE anche per la riduzione delle distanze di sicurezza interne ed esterne, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Pertanto, per una maggiore compiutezza espositiva, si ritiene, quindi, opportuno novellare il menzionato punto (7) con una variante del seguente tenore:

- (7). "**depositi di materie esplosive.** Si fa rinvio alle fattispecie indicate nel Capitolo IV dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

nonché alle fattispecie previste dal D.M. 18 luglio 2001, concernente i depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro;”.

Ciò premesso, si trasmettono le versioni aggiornate di pag. 6, (All.1), di pagg. 10 e 11 (All.2) e dell'Allegato A (All.3) dell'atto di indirizzo in argomento.

Si pregano le SS.LL. di voler sostituire le corrispondenti pagine accluse nonché l'Allegato A alla direttiva in parola, apportando l'annotazione della presente aggiunta/variante.

Premesso che questo Dipartimento provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale il presente atto di indirizzo, si segnala l'utilità che i Sigg.ri Prefetti valutino la possibilità di parteciparne i contenuti, nelle forme ritenute più opportune, alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le categorie professionali interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni, l'UPAS resta a disposizione per ogni chiarimento o indicazione ritenuti utili.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S.  
preposto all'Attività di Coordinamento e Pianificazione

Gambacurta  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten initials]*



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I singoli procedimenti per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per le quali è previsto il parere della CCCSE saranno oggetto - salve le indicazioni formulate in precedenti atti di indirizzo - di specifica trattazione in dedicate direttive;

- (1). **riconoscimento, classificazione ed iscrizione nell'Allegato A al R.D. n. 635/1940 degli esplosivi non soggetti all'obbligo della "marcatura CE"** (art. 53, comma 1, del TULPS).

Si richiama in proposito l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*" e, in particolare, il paragrafo 4, lettera c. e il paragrafo 15, lettera f.;

- (2). **variazioni o aggiunte agli Allegati al R.D. n. 635 del 1940** (art. 83, ultimo comma, del R.D. n. 635/1940);
- (3). **licenza per la lavorazione di proietti e materiali da guerra** (art. 91, terzo comma, del R.D. n. 635/1940);
- (4). **licenza per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego di esplosivi a scopo di studio o di esperimento** (art. 99 del R.D. n. 635/1940). Si richiama, al riguardo, anche quanto illustrato nell'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884/XVJ(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione degli esplosivi*", paragrafo 16;
- (5). **deroga al divieto di lavoro notturno nelle fabbriche di esplosivi** (art. 105 del R.D. n. 635/1940 e Capitolo XI dell'Allegato B al medesimo regio decreto);
- (6). **edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della prima, seconda e terza categoria**. Si fa rinvio alle fattispecie enucleate nel Capitolo I dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, recante norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della prima, seconda e terza categoria di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940;
- (7). **depositi di materie esplosive**. Si fa rinvio alle fattispecie indicate nel Capitolo IV dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente le condizioni da soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di materie esplosive nonché alle fattispecie previste dal D.M. 18 luglio 2001, concernente i depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro\*;
- (8). **deroga in materia di distanze di sicurezza esterna per i cantieri di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili** (Capitolo VIII dell'Allegato B al R.D. n. 635/1940). Per completezza espositiva, si rappresenta che una disposizione di carattere transitorio, contenuta nel citato Allegato B al R.D. n. 635/1940 (Capitolo XIII, numero 3), prevedeva il coinvolgimento della CCCSE con riguardo al personale cui affidare la direzione tecnica dei cantieri. La norma ha oramai esaurito i suoi effetti;
- (9). **autorizzazione per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformità degli esplosivi** (artt. 20, comma 1, del D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 e 23, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2016, n. 81). Si richiama, in proposito, l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/007884(53) del 20 luglio 2020, recante "*Linee guida per l'applicazione delle vigenti normative in materia di riconoscimento e classificazione di esplosivi*", paragrafo 4, lettere da d. a g..

\*Il punto (7) è stato così sostituito dall'Allegato I alla variante n. 1 registrata a pag. V.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- desumibile anche dall'analisi dei *curricula* dei candidati, con specifico riferimento alla qualità e quantità delle conoscenze pregresse in materia.
- d. Il medesimo D.M. del 2014 prevede che i componenti del Collegio - per ciascuno dei quali è nominato un supplente - durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.
  - e. Tale provvedimento stabilisce, inoltre, che la Commissione si riunisca su convocazione del Presidente del predetto Collegio, che ai lavori possano partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del Presidente, e che le funzioni di segretario siano esercitate da un funzionario del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
  - f. E', inoltre, previsto che la Commissione adotti un proprio regolamento interno per il suo funzionamento.
  - g. Si rappresenta, infine, che, ai componenti della CCCSE - ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del citato D.L. n. 119/2014 - non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.

## 10. Le modalità di funzionamento.

- a. L'attività della CCCSE - come accennato al precedente paragrafo - è dettagliatamente disciplinata da un **regolamento** interno, al fine di uniformare l'attività dell'Organo collegiale e stabilire le condizioni per assicurarne il corretto funzionamento ed il perseguimento delle finalità costitutive. Tale regolamento è adottato con provvedimento della medesima CCCSE. Si unisce, in **Allegato A**, il regolamento attualmente in vigore, approvato nella seduta della CCCSE del 5 maggio 2022\*.
- b. Il regolamento in argomento delinea, anzitutto, le **funzioni del Presidente**, che opera come *primus inter pares*, assumendo, infatti, una posizione di primazia in relazione alle peculiari attribuzioni conferite, strumentali ad assicurare il regolare funzionamento del Collegio. Esse si sostanziano nel:
  - (1). convocare la Commissione e dirigerne i lavori.  
Si precisa, al riguardo, che le sedute si tengono ordinariamente presso l'UPAS ma, qualora il Presidente lo ritenga necessario, possono svolgersi anche in sedi diverse. Quanto alle modalità di svolgimento delle sedute, di norma vengono utilizzate le tecnologie che consentono la partecipazione a distanza dei componenti.  
Le adunanze vengono periodicamente convocate in relazione alle ravvisate esigenze, anche dettate dalla tempistica procedimentale delle trattazioni da inserire nell'ordine del giorno, che viene trasmesso ai partecipanti con separata comunicazione;
  - (2). conferire ad un componente effettivo, in caso di sua assenza o impedimento, la delega a sostituirlo nelle sedute;
  - (3). disporre, d'iniziativa o a richiesta dei componenti, accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati, quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della Commissione;

\*La lettera a. è stata così sostituita dall'Allegato 2 alla variante n. I registrata a pag. V.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- (4). disporre, nel caso in cui il Collegio rilevi la necessità di eseguire accertamenti in apposite strutture o altri centri specializzati, che allo svolgimento dei predetti incombenzi assistano uno o più componenti con incarico di riferire; il Presidente può, altresì, invitare ad assistere a dette operazioni l'istante e il soggetto privato interessato rispetto alla questione sottoposta all'esame, qualora il relatore lo richieda motivatamente e la Commissione esprima in merito parere favorevole;
  - (5). far intervenire esperti alle riunioni, di propria iniziativa o su proposta di componenti della Commissione, al fine di acquisire utili contributi in ordine a questioni sottoposte ad esame;
  - (6). assegnare a uno o più componenti effettivi o supplenti l'incarico di relatore su una o più questioni sottoposte all'esame;
  - (7). portare a compimento la finalità deliberativa in caso di parità di voti; in tale circostanza, infatti, prevale il voto del Presidente;
  - (8). adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori.
- c. Il citato regolamento enuclea, tra l'altro, i **doveri dei componenti** della CCCSE. In particolare:
- a) l'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni di membri del Collegio;
  - b) l'obbligo di astensione dalla trattazione delle questioni che coinvolgono interessi propri o degli organismi cui appartengono. Tanto, come è intuibile, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione. Si osserva, al riguardo, che, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, la regola dell'astensione si applica in tutti i casi in cui il componente " *...non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare.....*"<sup>14</sup> e i membri che si trovino in condizioni di incompatibilità " *...non solo sono tenuti a non partecipare alla votazione, ma devono restare radicalmente esclusi dalla discussione e (secondo una tesi interpretativa ma certamente preferibile), hanno il dovere di allontanarsi dal luogo in cui si svolge la seduta*"<sup>15</sup>.
- Si evidenzia che, poiché la partecipazione alle sedute di un organo collegiale costituisce dovere d'ufficio, è necessario che i componenti effettivi rappresentino tempestivamente l'eventuale impossibilità a prenderne parte, facendo intervenire i membri supplenti, al fine di garantire il raggiungimento del *quorum* strutturale.
- d. Come accennato al precedente paragrafo 8, lett. b., le disposizioni regolamentari fissano il numero legale per la validità delle riunioni in 12 componenti adottando, altresì, per la validità delle deliberazioni, il criterio della maggioranza semplice. Più in dettaglio, in applicazione del principio maggioritario, le proposte all'ordine del giorno vengono deliberate dal Collegio se approvate dalla metà dei presenti più uno, per un totale, quindi, in via generale, di almeno sette voti conformi. Al pari del criterio adottato per molti organi collegiali, in caso di parità di voti prevale, come detto precedentemente, il voto del Presidente, che diventa, quindi, decisivo ai fini della deliberazione adottata, così evitando una paralisi dei lavori. Nell'ottica di garantire

<sup>14</sup> Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n.7050 del 4 novembre 2003.

<sup>15</sup> Cons. di Stato, Sez. III, parere del 4 febbraio 1997.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

*Allegato A\**  
(cfr. paragrafo 10, lett. a.)

## REGOLAMENTO DELLA CCCSE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 5.5.2022

### LA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE IN MATERIA DI SOSTANZE ESPLODENTI

- VISTO il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146;
- VISTO l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge, il quale prevede, tra l'altro, che, ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplosive previste dalla legislazione vigente, opera, presso il Ministero dell'interno, una Commissione consultiva centrale, la cui composizione è stabilita con decreto del Ministro dell'interno;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 novembre 2014, recante «Composizione della Commissione consultiva centrale e della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive», come modificato con pari decreto del 17 marzo 2015;
- VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'interno, il quale prevede che, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono nominati, su designazione delle amministrazioni interessate, il presidente ed i componenti, effettivi e supplenti, della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive;
- VISTO il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 1 aprile 2022, con il quale sono stati nominati i componenti, effettivi e supplenti, della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive per il triennio 2022/2025;
- VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'interno del 19 novembre 2014, il quale prevede che la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive adotta un proprio regolamento interno per il suo funzionamento;
- VISTA la direttiva n. 557/PAS/U/002010/XIX.A.2 del 10 febbraio 2021 recante “Linee guida concernenti i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive”;
- RITENUTO pertanto, di dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'interno del 19 novembre 2014;

**adotta il seguente  
REGOLAMENTO:**

#### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive in attuazione delle disposizioni richiamate in premessa.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## *Art. 2 - Competenze*

1. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, svolge le funzioni consultive previste dalla legislazione vigente.
2. La Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive dà parere su tutte le questioni sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla composizione e alla potenzialità delle materie esplosive ed alle misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto e l'uso delle materie esplosive, così come previsto dall'art. 86 del R.D. n. 635 del 6 maggio del 1940.

## *Art. 3 - Funzioni del presidente*

1. Il presidente della Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplosive ha il compito di:
  - a) convocare la Commissione e dirigerne i lavori;
  - b) assegnare a uno o più componenti, effettivi o supplenti, individuati in ragione della natura della trattazione da inserire nell'ordine del giorno della seduta della Commissione, l'incarico di relatore;
  - c) disporre, d'iniziativa o a richiesta dei componenti, accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati, quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri della Commissione;
  - d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il migliore andamento dei lavori della Commissione.
2. Per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento, nonché per ogni altra esigenza connessa al funzionamento della Commissione, il presidente si avvale del segretario.

## *Art. 4 - Convocazione*

1. La Commissione è convocata dal presidente mediante tempestivo invito trasmesso, per via telematica, a ciascuno dei componenti effettivi e, per conoscenza, a quelli supplenti.
2. Con separata comunicazione è inviato il relativo ordine del giorno e, qualora la seduta sia convocata in modalità "da remoto", le credenziali di accesso alle tecnologie che consentono la partecipazione dei componenti in videoconferenza.
3. Le sedute della Commissione sono convocate, periodicamente, in relazione all'esigenza di rispettare i tempi dei procedimenti per i quali deve esprimersi la Commissione stessa.

## *Art. 5 - Sede delle riunioni*

1. La Commissione si riunisce, in presenza, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza, oppure, in modalità "da remoto".
2. Qualora richiesto dalle esigenze istruttorie, il presidente ha facoltà di riunire la Commissione anche in altre sedi.

## *Art. 6 - Validità delle riunioni*

1. Le sedute della Commissione sono valide quando intervengano almeno dodici dei suoi componenti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

## **Art. 7 - Supplenze**

1. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente supplente individuato dal Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 1 aprile 2022.
2. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, questi sono sostituiti dai componenti supplenti individuati dal Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 1 aprile 2022.
3. Anche in presenza dei componenti effettivi è ammessa la partecipazione dei componenti supplenti, in qualità di uditori.
4. Della partecipazione o della mancata partecipazione dei componenti titolari e supplenti è data tempestiva comunicazione al segretario della Commissione.

## **Art. 8 - Modalità di trattazione delle pratiche all'ordine del giorno.**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b), del presente regolamento, il relatore individuato dal presidente, su invito del medesimo, illustra, ai fini della deliberazione della Commissione, la relazione tecnica e la conseguente proposta.
2. Conclusa l'illustrazione della relazione e della relativa proposta da parte del relatore incaricato, il presidente invita i componenti della Commissione ad esprimersi sulla proposta del relatore.
3. Terminata la consultazione dei componenti del collegio, si procede alla votazione ai fini della deliberazione che può essere di contenuto anche diverso dalla proposta formulata dal relatore.

## **Art. 9 - Validità delle deliberazioni**

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto conforme della maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
2. La delibera della Commissione è acquisita agli atti dell'Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza, per i conseguenti adempimenti.

## **Art. 10 - Interventi straordinari alle riunioni**

1. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei componenti della Commissione, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni degli esperti al fine di acquisire utili contributi in ordine alle questioni sottoposte all'esame della Commissione.

## **Art. 11 - Accertamenti**

1. Nel caso in cui la Commissione rilevi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del presente regolamento, la necessità di eseguire accertamenti in apposite strutture o in altri centri specializzati, il presidente può disporre che, allo svolgimento dei predetti incombeni, assistano uno o più componenti con incarico di riferire.
2. È in facoltà del soggetto privato interessato partecipare agli accertamenti tecnici, qualora richiesto e previo parere favorevole della Commissione.

## **Art. 12 - Visite ed ispezioni**



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

1. Ove la Commissione lo ritenga necessario, può richiedere al Prefetto competente di disporre che la Commissione tecnica territoriale, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 agosto 2014 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, effettui visite od ispezioni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi utili per l'espressione del parere.

### *Art. 13 - Attività del segretario della Commissione*

1. In relazione allo svolgimento delle sedute, il segretario, ai fini della stesura dell'O.d.G. verifica la completezza e la regolarità delle trattazioni da sottoporre all'esame della Commissione con l'ausilio dell'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza.
2. Di ogni riunione il segretario redige apposito verbale in forma riassuntiva semplice, sottoscritto dal presidente, dallo stesso e dai componenti.

### *Art. 14 - Attività di segreteria*

1. Le attività di segreteria della Commissione sono assicurate dall'Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza.

### *Art. 15 - Doveri dei componenti della Commissione*

1. I componenti della Commissione sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle vigenti normative in ordine alle informazioni e ai documenti acquisiti, anche in formato di bozza, nell'esercizio delle funzioni di componente della Commissione.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni, i componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi dalla partecipazione alla trattazione delle delibere di loro diretto interesse.
3. I componenti astenuti si allontanano dall'aula per il tempo necessario alla discussione e alla deliberazione della questione che li riguarda e di detta circostanza viene fatta menzione nel verbale.
4. I componenti astenuti concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta, ma non sono computati ai fini della validità delle deliberazioni.

### *Art. 16 - Approvazione*

1. Il presente Regolamento è approvato nella prima seduta utile della Commissione.

\*Il presente Allegato è stato così sostituito dall'Allegato 3 alla variante n. 1 registrata a pag. V.